

A) STATUTI

Parco del Mincio (MN)

Statuto del Parco del Mincio. Approvazione delle modifiche agli articoli 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 29, 33, 45 e all'allegato A (l.r. 86/1983, art. 22 bis) (approvato con d.g.r. XII/261 dell'8 maggio 2023)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 *"Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"* e s.m.i.;
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi"*, ed in particolare il Capo XIII del titolo I, relativo all'istituzione del Parco del Mincio;

RICHIAMATO lo Statuto del Parco Regionale del Mincio, approvato con D.G.R. 22 dicembre 2011 - n. IX/2726;

CONSIDERATO che l'articolo 22-bis, comma 6, della legge regionale del 30 novembre 1983, n. 86, introdotto dalla legge regionale del 4 agosto 2011, n. 12, e modificato da ultimo dalla legge regionale del 21 maggio 2020, n. 21, attribuisce alla Giunta regionale la competenza per l'approvazione delle modifiche allo statuto dei parchi regionali, come adottate dall'ente gestore con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e dei voti;

PRESO ATTO che con deliberazione del 19 dicembre 2022, n. 17, la Comunità del Parco Regionale del Mincio ha approvato con maggioranza assoluta la proposta di modifica dello Statuto;

CONSIDERATO che le modifiche allo Statuto adottate dalla Comunità Parco riguardano i seguenti articoli:

- Articolo 1 "Costituzione e fonti normative":
 - o al comma 1 vengono aggiunti nuovi riferimenti alle leggi regionali del 17 novembre 2016, n. 28, e del 26 maggio 2022, n. 11;
 - o al comma 3, che elenca gli enti che compongono l'Ente Parco, vengono aggiunti i Comuni di Pomponesco, Borgocarbonara, Cavriana, Ostiglia e Desenzano del Garda, a seguito dell'ampliamento dei confini del Parco regionale approvato con l.r. n. 11/2022. Viene inoltre sostituito il comune di Virgilio con il comune di Borgo Virgilio, istituito con legge regionale del 30 gennaio 2014, n. 9, e derivante dalla fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte;
- Articolo 7 "Quote di partecipazione": viene introdotto un correttivo all'applicazione dei criteri di calcolo della quota obbligatoria di partecipazione finalizzato a garantire un'equità sostanziale per gli enti soci del parco che con una piccola superficie di territorio ricadente nel parco stesso ma con un numero elevato di abitanti, avrebbero una quota obbligatoria di partecipazione sproporzionata rispetto a quella degli altri enti soci;
- Articolo 11 "Convocazione": i commi 2 e 3 vengono riformulati aggiornando la modalità di invio dell'avviso di convocazione della Comunità del Parco;
- Articolo 13 "Composizione e nomina": il comma 1 viene riformulato secondo quanto stabilito dall'art. 22 ter, comma 4, della l.r. 86/1983 e il comma 4 viene eliminato in quanto si riferisce esclusivamente all'elezione del Presidente avvenuta a seguito della modifica dello Statuto in attuazione della l.r. 12/2011;

- Articolo 14 "Attribuzioni del Consiglio di Gestione": viene eliminata la lettera i) del comma 2, in quanto l'attribuzione di incarichi professionali è una competenza del Direttore e non del Consiglio di Gestione;
- Articolo 15 "Funzionamento": il comma 1 viene riformulato indicando come mezzo di convocazione del Consiglio di Gestione la posta elettronica;
- Articolo 17 "Decadenza e revoca": viene riformulato il comma 1 eliminando una delle due modalità di decadenza dal mandato dei membri del Consiglio di Gestione;
- Articolo 19 "Elezione", vengono eliminati i commi 5 e 6 consentendo conseguentemente l'elezione del Presidente del Parco per più di due mandati consecutivi;
- Articolo 29 "Funzioni del Direttore":
 - o il comma 2 viene riformulato recependo quanto stabilito dall'art 22 quater, comma 1, l.r. 86/1983 in relazione al conferimento dell'incarico di Direttore;
 - o il comma 5, lettera i) viene riformulato sostituendo il termine "presidenza delle gare" con "presidenza delle commissioni di gara" e inserendo la possibilità che la presidenza delle commissioni di gara venga affidata ad altro dirigente o responsabile di servizio;
- Articolo 45 "Norma di rinvio", in cui vengono aggiunti i riferimenti alle l.r. n. 86/1983, n. 16/2007, n. 28/2016 e n. 11/2022;
- Articoli 10, 12, 29 e 33: vengono apportati adeguamenti nella denominazione degli atti di programmazione finanziaria dell'ente parco in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs 267/2000;
- Allegato A: quote di rappresentanza e partecipazione. La tabella viene aggiornata in seguito alla modifica dell'Art. 7 del presente Statuto e alla ridefinizione delle quote di partecipazione;

VISTE le modifiche introdotte in sede di istruttoria da parte della Struttura Parchi e aree protette della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi agli articoli 1 comma 1, 7 comma 2, 11 comma 3, 12 comma 13, 14 comma 2, 19 comma 5, 33 comma 2 e 45, finalizzate a riformulare un comma per facilitarne la comprensione e a correggere alcuni refusi;

VALUTATE le modifiche dello Statuto proposte dall'Ente Parco coerenti con la normativa regionale e in particolare con l'art. 22 bis della l.r. 86/1983;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare le predette modifiche allo Statuto del Parco regionale del Mincio adottate dall'Ente Parco, con le correzioni introdotte dalla Struttura Parchi e aree protette in sede di istruttoria, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché la versione definitiva del testo degli articoli 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 29, 33, 45 e dell'Allegato A dello Statuto, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della l.r. 86/1983, le modifiche

allo Statuto assumono efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul BURL;

VISTI la l.r. n. 20/08 “Testo Unico in materia di organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della XI e XII Legislatura;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura che prevede tra l'altro, nell'ambito dell'area Territoriale e nel Programma “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, il raggiungimento del Risultato Atteso “212 Ter 9.05 Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale”;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto vigente del Parco regionale del Mincio adottate dall'Ente Parco, con le correzioni introdotte dalla Struttura Parchi e aree protette della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi in sede di istruttoria, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché la versione definitiva del testo degli articoli 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 29, 33, 45 e dell'Allegato A del medesimo Statuto, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al Parco regionale del Mincio per i seguiti di competenza anche con riferimento alle pubblicazioni sul proprio sito istituzionale;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della legge regionale 86/1983, le modifiche allo Statuto assumeranno efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul BURL.

il segretario
Enrico Gasparini

ALLEGATO 1**STATUTO DELL'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO**
Modifica degli articoli 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 29, 33, 45 e Allegato A

In **rosso** e ~~barrato~~ le proposte di modifica del parco – In **grassetto** e ~~barrato~~ le modifiche apportate in istruttoria

Art. 1. Costituzione e fonti normative

1. In attuazione delle leggi regionali n.86 del 1983, n.16 del 2007, n.12 del 2011, **n.28 del 2016 e n. 22 11 del 2022** è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale del Mincio, di seguito denominato Ente.
2. Il Parco Regionale del Mincio è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
3. Ai sensi della legge regionale di istituzione, l'Ente è composto dalla Provincia di Mantova e dai Comuni di Ponti Sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Mantova, **Borgo Virgilio, Roncoferraro, Bagnolo San Vito e Sustinente, Pomponesco, Borgocarbonara, Cavriana, Ostiglia e Desenzano del Garda** nonché dagli enti volontariamente aderenti.
4. La composizione dell'Ente risultante dal presente articolo potrà essere modificata per effetto della ammissione di nuovi enti o della esclusione di enti già associati disposte dalla legge regionale, nonché ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della l. r. n. 86 del 1983.

Art. 7. Quote di partecipazione

1. La quota obbligatoria di partecipazione all'Ente (allegato A) di ciascun ente socio è determinata in rapporto alla estensione del territorio ed al numero degli abitanti, previa applicazione dei seguenti criteri e parametri: la quota è calcolata per il 30% in proporzione all'estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per il 70% quale contribuzione fissa rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento disponibile.
2. ~~Nel caso in cui l'estensione territoriale comunale di un un ente socio, rispetto alla superficie che occupa all'interno del Parco Regionale del Mincio, sia inferiore allo 0,1%, le suddette quote, da calcolarsi secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, non potranno mai essere superiori all'1%. Nel caso in cui dall'applicazione della metodologia di calcolo di cui al comma 1 per un socio con una estensione del territorio comunale inferiore allo 0,1 % derivi una quota di partecipazione e di rappresentanza superiore all'1%, questa sarà determinata in misura pari all'1%. Per gli enti soci che hanno un'estensione del proprio territorio comunale all'interno del parco inferiore allo 0,1%, la quota di partecipazione e rappresentanza non può superare l'1%. Qualora, per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, per questi enti si determini una quota superiore all'1%, questa viene ridotta in tale misura e conseguentemente vengono riparametrate le quote restanti tra gli altri enti soci.~~
3. Le quote di partecipazione e le quote **di** rappresentanza coincidono esattamente.
4. Ad ogni aggiornamento dei dati sugli abitanti e/o del territorio si provvede alla modifica dell'Allegato A.

Art. 10. Attribuzioni

1. Alla Comunità del Parco, che è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente, competono i seguenti atti:
 - a) l'elezione e revoca del Presidente;
 - b) l'elezione e revoca del Consiglio di Gestione;
 - c) la nomina del Revisore dei conti e dell'eventuale Comitato tecnico Scientifico;

- d) l'approvazione del Bilancio di Previsione ~~e del Rendiconto di Gestione, relativi allegati e variazioni~~, **annuale e triennale e relative variazioni e del Documento Unico di Programmazione**;
- e) l'approvazione del ~~Conto del Bilancio~~ **Rendiconto della Gestione** e relativi allegati;
- f) l'adozione del piano territoriale e dei piani di gestione del parco e relative varianti;
- g) l'adozione del Regolamento di contabilità del parco;
- h) l'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- i) l'approvazione dei piani di settore;
- j) la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali;
- k) l'attivazione di nuovi servizi;
- l) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- m) la determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti consorziati;
- n) le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui all'art. 6 co. 4;
- o) la ratifica delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione in via d'urgenza, attinenti le variazioni di bilancio;
- p) ogni altro atto attribuito alla Comunità del Parco da norme statali e regionali;
- q) l'adozione delle modifiche allo Statuto;
- r) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco Naturale;
- s) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del Parco;
- t) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- u) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b) l. r. n. 12 del 2011.

Art. 11. Convocazione

1. L'atto di convocazione della Comunità del Parco, sottoscritto dal Presidente dell'Ente, contiene gli argomenti iscritti all'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio di Gestione, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione e ~~può essere recapitato anche telegraficamente, con fax, o mediante altri sistemi informatici.~~ **viene recapitato mediante posta elettronica certificata da inviarsi agli enti soci presso la propria sede.**
3. In caso di urgenza, possono essere aggiunti all'ordine del giorno altri argomenti, con avviso motivato, recapitato alla sede ~~degli enti consorziati dell'ente socio~~ almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
4. La Comunità del Parco può altresì essere convocata quando lo richiedano almeno un quinto degli enti aderenti arrotondato all'unità superiore o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione.

In tali casi l'adunanza deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla data della richiesta.

Art. 12. Adunanze della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco si riunisce di norma nella sede dell'ente o in altra adeguata struttura posta nel comune sede dell'ente. Essa può, su determinazione del Consiglio di Gestione, essere convocata presso altra adeguata struttura posta nel territorio di uno dei comuni aderenti.
2. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente dell'Ente che vi partecipa senza esprimere voto.
3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'ufficio di segreteria dell'ente almeno 48 ore prima dell'inizio dell'adunanza.
4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà degli enti aderenti e almeno più della metà delle quote di partecipazione.
5. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, la Comunità del Parco delibera a maggioranza assoluta delle quote e degli enti che hanno esercitato il diritto di voto.
6. Le votazioni della Comunità del Parco si effettuano in forma palese con il metodo che sarà stabilito dal Presidente o, su proposta di uno o più componenti, dalla Comunità del Parco stessa.

7. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche.
8. Si svolgono in forma segreta unicamente le sedute nelle quali si tratti di questioni concernenti persone per le quali si debbano esprimere valutazioni su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti.
9. Sono comunque pubbliche le sedute nelle quali si procede alla elezione, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza degli organi statutari o di singoli componenti degli stessi.
10. L'avviso di convocazione deve essere esposto almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'O.d.g., all'albo pretorio dell'ente stesso, salva la più ampia pubblicità che il Presidente ritenga.
11. Alle adunanze della Comunità del Parco partecipano, senza esprimere voto e con la sola facoltà di intervenire in ordine agli argomenti in discussione, i componenti del Consiglio di Gestione.
12. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della Comunità del Parco possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.
13. Le deliberazioni relative agli argomenti sotto riportati vengono assunte con la maggioranza qualificata del 60% del totale delle quote di partecipazione:
 - a) elezioni e revoca del Presidente;
 - b) elezioni e revoca del Consiglio di Gestione;
 - c) approvazione del Bilancio di Previsione, ~~bilancio Pluriennale, relazione previsionale e programmatica e le relative variazioni~~ **annuale e triennale, e relative variazioni, del Documento Unico di Programmazione;**
 - d) approvazione ~~Conto del Bilancio~~ **Rendiconto della Gestione;**
 - e) approvazione Piano delle opere pubbliche;
 - f) approvazioni e modifiche al Piano territoriale di coordinamento.

Art. 13. Composizione e nomina

1. ~~Il Consiglio di Gestione è eletto dalla Comunità del Parco. È composto dal Presidente dell'Ente e da 4 membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale. I componenti sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.~~ **Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, uno dei quali nominato dalla Giunta regionale; i restanti membri sono eletti dalla Comunità del Parco. I componenti del consiglio di gestione sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco. Un ulteriore membro è eletto dalla Comunità del Parco, su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative al livello nazionale. In caso di mancata designazione congiunta, da effettuare a cura delle organizzazioni professionali agricole di cui al presente periodo entro sessanta giorni dall'istanza del parco, la comunità del parco, anche successivamente all'elezione degli altri componenti del consiglio di gestione, elegge l'ulteriore membro del consiglio di gestione in base alle designazioni pervenute, considerando anche la rappresentatività delle organizzazioni all'interno del territorio del parco. In caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza ~~dei Consigli~~ **del Consiglio di Gestione, prevale il voto del Presidente.****
2. Non possono essere eletti **o nominati** nel Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.
3. I candidati alla carica di Consigliere o Presidente devono presentare la propria candidatura, con allegato curriculum, alla segreteria dell'Ente almeno sette giorni prima dell'elezione, dichiarando di possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di non ricadere nelle cause di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.
4. ~~Unicamente per la seduta di elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Gestione, di cui al comma 6 dell'art. 2 della l. r. 12/2011, la Comunità provvederà a quanto di competenza senza la presenza dei rappresentanti indicati al comma 5 dell'art. 6 della l. r. 12/2011 (modifiche all'art. 22 ter della l. r. 86/1983).~~

Art. 14. Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione dell'ente, attua gli indirizzi programmatici formulati dalla Comunità del Parco per il conseguimento dei fini statutari. Il Consiglio di Gestione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Comunità del Parco e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto del Presidente, del Direttore e del Segretario. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità del Parco sulla propria attività e svolge funzione propositiva nei confronti della stessa.
2. Spettano in particolare al Consiglio di Gestione:
 - a) la proposta alla Comunità del Parco del Bilancio di previsione, del rendiconto, dei piani finanziari;
 - b) la proposta alla Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - c) l'approvazione dei bandi di concorso e delle selezioni per l'assunzione di personale;
 - d) gli appalti di lavori, le forniture e i servizi che non siano dalla legge e dai regolamenti dell'ente attribuiti al Direttore;
 - e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
 - f) le convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del territorio del parco, nel rispetto delle previsioni di piano;
 - g) l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi e tecnici, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per la assunzione e gestione del personale, nonché l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
 - h) la istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico con la nomina dei suoi componenti, nelle modalità di cui all'apposito regolamento;
 - ~~i) l'attribuzione di incarichi professionali e di consulenza;~~
 - ~~j) i) l'autorizzazione a stare in giudizio e la determinazione delle condizioni e del valore delle transazioni;~~
 - ~~k) j) i prelievi dai fondi di riserva del bilancio;~~
 - ~~l) k) la predisposizione dell'O.d.g. da sottoporre alla Comunità del Parco;~~
 - ~~m) l) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;~~
 - ~~n) m) l'assunzione di impegni di spesa pluriennali;~~
 - ~~o) n) l'adozione di atti ogni altro atto che non rientrino in faccia capo al Direttore e non siano sia riservati riservato alla Comunità del Parco.~~
3. Il Consiglio di Gestione può, in caso di urgenza e salvo ratifica della Comunità del Parco nei termini di legge, deliberare in ordine alle variazioni di bilancio.

Art. 15. Funzionamento

1. Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente per sua determinazione o su richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore. La convocazione è comunicata ai membri presso il loro domicilio almeno 48 ore prima della seduta ~~anche con mezzi telematici.~~ **utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'atto della nomina.** Si può prescindere dalla comunicazione nel caso che lo stesso Consiglio fissi preventivamente un calendario delle sedute.
2. Le sedute del Consiglio di Gestione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le sedute del Consiglio di Gestione non sono pubbliche.
5. Il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, può assegnare a ciascun componente del Consiglio stesso specifici incarichi nell'ambito della gestione dell'Ente.

Art. 17. Decadenza e revoca

1. ~~Il Consigliere di Gestione che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal mandato con deliberazione della Comunità del Parco.~~ Decade inoltre dalla carica il Consigliere che ~~venga~~ **viene** a perdere, nel corso del mandato, i

requisiti necessari ~~per~~ **per** la nomina a tale carica o che si venga a trovare in ~~situazione~~ **situazioni** di incompatibilità con la stessa.

2. La decadenza dalla carica, per tutte le ipotesi contemplate dal presente articolo, è pronunciata con deliberazione della Comunità del Parco previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni prima dell'adunanza al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere prese in esame dalla Comunità del Parco stessa.

Art. 19. Elezione

1. Il Presidente dell'Ente viene eletto dalla Comunità del Parco, tra coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa nelle attività di competenza dell'Ente.
2. Non può essere nominato Presidente un componente della Comunità del Parco.
3. Valgono per il Presidente le cause di incompatibilità previste per legge.
4. Il Presidente dura in carica cinque anni.
5. ~~Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non può essere nominato Presidente nel successivo mandato.~~
6. ~~È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.~~
7. **5.** I candidati alla carica di Presidente devono presentare la propria candidatura alla segreteria dell'Ente almeno sette giorni prima dell'elezione, dichiarando di possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di non ricadere nelle cause di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Art. 29. Funzioni del Direttore

1. La direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente è affidata al Direttore.
2. Il Direttore è scelto ~~tra gli iscritti in un "elenco di direttori del Parco" istituito dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nel suddetto elenco.~~ **secondo i requisiti professionale professionali e le competenze necessarie per il conferimento dell'incarico di Direttore stabiliti dalla Giunta regionale**
3. Il Direttore svolge anche le funzioni di Segretario, secondo le competenze indicate al successivo articolo 31, salvo diversa disposizione del Consiglio di Gestione.
4. Il Direttore è responsabile della direzione generale dell'Ente. Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del piano territoriale di coordinamento e dei piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.
5. Competono in particolare al Direttore:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) la formulazione di proposte al Consiglio di Gestione;
 - c) la partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione con funzione tecnico consultiva;
 - d) l'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale e delle strutture operative dell'Ente;
 - e) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza;
 - f) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei Bilanci annuali e pluriennali e dei rendiconti;
 - g) la definizione dei progetti di competenza dell'Ente;
 - h) la sottoscrizione dei contratti;
 - i) la presidenza delle ~~gare;~~ **commissioni di gara, qualora non venga affidata ad altro dirigente o responsabile di servizio;**
 - j) la presidenza delle commissioni di concorso;
 - k) gli acquisti e i lavori in economia e le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento dell'Ente nei casi e nei limiti previsti dal regolamento;

- l) l'assistenza ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
- m) **la** comunicazione alla Giunta regionale di ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmissione della documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- n) ogni altra competenza attribuita dalla legge e dai regolamenti;
- o) **la** collaborazione e **le** funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- p) **il** coordinamento nella gestione della contabilità dell'Ente, del Bilancio di Previsione e relativi allegati, del ~~Conto del Bilancio~~ **Rendiconto della Gestione**, oltre che in ogni altra attività di competenza del servizio economico, amministrativo e controllo di gestione;
- q) **la** partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione e cura della relativa verbalizzazione;
- r) **la** rogazione di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- s) **l'espressione** di pareri di regolarità tecnica e contabile su tutti gli atti, fatti salvi quelli di specifica competenza di altri servizi.

Art. 33. Contribuzione ordinaria degli enti aderenti

1. Gli enti aderenti contribuiscono alle spese di gestione dell'Ente con un contributo annuale. Il contributo viene stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio ~~preventivo~~ **di previsione**, secondo le quote di partecipazione di cui all'art.7.
2. Il regolamento di contabilità fissa le modalità ~~ed ed~~ **ed** il termine, ~~congruamente anticipato non inferiore a 45 giorni,~~ **nel** rispetto ~~alla della~~ scadenza prevista dal Testo Unico per l'approvazione, con cui la proposta di Bilancio **di previsione**, corredata dal prospetto di riparto della contribuzione finanziaria, viene inviata agli Enti aderenti prima di essere posta in discussione presso la Comunità del Parco.
3. Il versamento delle quote di contribuzione ordinaria deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Trascorso infruttuosamente tale termine il Direttore attiverà le procedure per la riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

Art. 45. Norma di rinvio

Per quanto ~~non~~ previsto dal presente Statuto si applicano ~~la legge regionale~~ **le leggi regionali n.86/1983, n.16/2007, n. 12/2011, n. 28/2016 e n. 11/2022** e le altre disposizioni di legge, regionali e non, in materia di Enti di diritto pubblico.

Allegato A: quote di rappresentanza e partecipazione

Comune	Territorio	% Territorio	Abitanti (censimento 2001)	% Abitanti	Media % 30% territ. 70% ab.	Riparametrizzazione% con dato alla Provincia
Ponti sul Mincio	5,780813	3,63	1.912	1,43	2,09	1,67
Monzambano	6,615844	4,15	4.549	3,41	3,63	2,91
Volta Mantovana	13,532948	8,49	6.628	4,97	6,03	4,82
Goito	25,198	15,81	9.559	7,17	9,76	7,81
Marmirolo	13,990899	8,78	7.246	5,44	6,44	5,15
Rodigo	5,440116	3,41	5.023	3,77	3,66	2,93
Porto Mantovano	21,506918	13,49	13.878	10,41	11,34	9,07
Mantova	32,3826	20,31	47.790	35,86	31,20	24,96
Curtatone	3,471481	2,18	12.354	9,27	7,14	5,71
Virgilio	12,424525	7,79	10.023	7,52	7,60	6,08
Bagnolo San Vito	12,579215	7,89	5.432	4,08	5,22	4,18
Roncoferraro	6,398065	4,01	6.604	4,96	4,67	3,74
Sustinate	0,096283	0,06	2.266	1,70	1,21	0,97
Provincia	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	20
TOTALI	159,42	100	133.264	100	100	100

Allegato A: quote di rappresentanza e partecipazione

Comune	Territorio (kmq)	% Territorio	Abitanti (al 31/12/20)	% Abitanti	Media % 30% ter. 70% ab.	Riparametrazione % con dato alla Provincia compresa quota fissa della Provincia	Riparametrazione % con dato alla Provincia compresa quota fissa della Provincia e applicazione art. 7 c. 2
Ponti sul Mincio	5,78	3,52	2.336	1,23	1,92	1,54	1,64%
Monzambano	7,43	4,52	4.929	2,60	3,18	2,54	2,77%
Volta Mantovana	13,53	8,23	7.171	3,78	5,12	4,10	4,42%
Goito	25,20	15,33	10.028	5,28	8,29	6,63	7,09%
Marmirolo	13,99	8,51	7.673	4,04	5,38	4,30	4,66%
Rodigo	5,44	3,31	5.254	2,77	2,93	2,34	2,59%
Porto Mantovano	21,51	13,09	16.481	8,68	10,00	8,00	8,78%
Mantova	32,38	19,70	48.755	25,68	23,88	19,10	21,46%
Curtatone	3,47	2,11	14.728	7,76	6,07	4,86	5,57%
Borgo Virgilio	12,42	7,56	14.676	7,73	7,68	6,14	6,84%
Bagnolo San Vito	12,58	7,65	5.817	3,06	4,43	3,54	3,82%
Roncoferraro	6,40	3,89	6.843	3,60	3,69	2,95	3,28%
Sustinente	0,10	0,06	2.013	1,06	0,76	0,61	0,70%
Cavriana	0,58	0,35	3.761	1,98	1,49	1,19	1,37%
Pomponesco	0,96	0,58	1.661	0,87	0,78	0,62	0,71%
Borgocarbonara	1,27	0,77	1.912	1,01	0,94	0,75	0,84%
Ostiglia	1,22	0,74	6.621	3,49	2,67	2,14	2,46%
Desenzano del Garda	0,13	0,08	29.208	15,38	10,79	8,63	1,00%
Provincia di Mantova	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	20,00	20,00%
TOTALI	164,39	100,00	189.867	100,00	100,00	100,00	100,00%

ALLEGATO 2**STATUTO DELL'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO****Articoli modificati****Art. 1. Costituzione e fonti normative**

1. In attuazione delle leggi regionali n.86 del 1983, n.16 del 2007, n.12 del 2011, **n.28 del 2016 e n. 11 del 2022** è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale del Mincio, di seguito denominato Ente.
2. Il Parco Regionale del Mincio è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
3. Ai sensi della legge regionale di istituzione, l'Ente è composto dalla Provincia di Mantova e dai Comuni di Ponti Sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Mantova, **Borgo Virgilio, Roncoferraro, Bagnolo San Vito e Sustinente, Pomponesco, Borgocarbonara, Cavriana, Ostiglia e Desenzano del Garda** nonché dagli enti volontariamente aderenti.
4. La composizione dell'Ente risultante dal presente articolo potrà essere modificata per effetto della ammissione di nuovi enti o della esclusione di enti già associati disposte dalla legge regionale, nonché ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della l. r. n. 86 del 1983.

Art. 7. Quote di partecipazione

1. La quota obbligatoria di partecipazione all'Ente (allegato A) di ciascun ente socio è determinata in rapporto alla estensione del territorio ed al numero degli abitanti, previa applicazione dei seguenti criteri e parametri: la quota è calcolata per il 30% in proporzione all'estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per il 70% quale contribuzione fissa rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento disponibile.
2. **Per gli enti soci che hanno un'estensione del proprio territorio comunale all'interno del parco inferiore allo 0,1%, la quota di partecipazione e rappresentanza non può superare l'1%. Qualora, per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, per questi enti si determini una quota superiore all'1%, questa viene ridotta in tale misura e conseguentemente vengono riparametrate le quote restanti tra gli altri enti soci.**
3. Le quote di partecipazione e le quote di rappresentanza coincidono esattamente.
4. Ad ogni aggiornamento dei dati sugli abitanti e/o del territorio si provvede alla modifica dell'Allegato A.

Art. 10. Attribuzioni

1. Alla Comunità del Parco, che è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente, competono i seguenti atti:
 - a) l'elezione e revoca del Presidente;
 - b) l'elezione e revoca del Consiglio di Gestione;
 - c) la nomina del Revisore dei conti e dell'eventuale Comitato tecnico Scientifico;
 - d) l'approvazione del Bilancio di Previsione, **annuale e triennale e relative variazioni e del Documento Unico di Programmazione;**
 - e) l'approvazione del **Rendiconto della Gestione** e relativi allegati;
 - f) l'adozione del piano territoriale e dei piani di gestione del parco e relative varianti;
 - g) l'adozione del Regolamento di contabilità del parco;

- h) l'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- i) l'approvazione dei piani di settore;
- j) la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali;
- k) l'attivazione di nuovi servizi;
- l) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- m) la determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti consorziati;
- n) le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui all'art. 6 co. 4;
- o) la ratifica delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione in via d'urgenza, attinenti le variazioni di bilancio;
- p) ogni altro atto attribuito alla Comunità del Parco da norme statali e regionali;
- q) l'adozione delle modifiche allo Statuto;
- r) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco Naturale;
- s) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del Parco;
- t) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- u) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b) l. r. n. 12 del 2011.

Art. 11. Convocazione

1. L'atto di convocazione della Comunità del Parco, sottoscritto dal Presidente dell'Ente, contiene gli argomenti iscritti all'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio di Gestione, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione e **viene recapitato mediante posta elettronica certificata da inviarsi agli enti soci presso la propria sede.**
3. In caso di urgenza, possono essere aggiunti all'ordine del giorno altri argomenti, con avviso motivato, recapitato alla sede **dell'ente socio** almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
4. La Comunità del Parco può altresì essere convocata quando lo richiedano almeno un quinto degli enti aderenti arrotondato all'unità superiore o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione.

In tali casi l'adunanza deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla data della richiesta.

Art. 12. Adunanze della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco si riunisce di norma nella sede dell'ente o in altra adeguata struttura posta nel comune sede dell'ente. Essa può, su determinazione del Consiglio di Gestione, essere convocata presso altra adeguata struttura posta nel territorio di uno dei comuni aderenti.
2. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente dell'Ente che vi partecipa senza esprimere voto.
3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'ufficio di segreteria dell'ente almeno 48 ore prima dell'inizio dell'adunanza.
4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà degli enti aderenti e almeno più della metà delle quote di partecipazione.
5. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, la Comunità del Parco delibera a maggioranza assoluta delle quote e degli enti che hanno esercitato il diritto di voto.
6. Le votazioni della Comunità del Parco si effettuano in forma palese con il metodo che sarà stabilito dal Presidente o, su proposta di uno o più componenti, dalla Comunità del Parco stessa.

7. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche.
8. Si svolgono in forma segreta unicamente le sedute nelle quali si tratti di questioni concernenti persone per le quali si debbano esprimere valutazioni su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti.
9. Sono comunque pubbliche le sedute nelle quali si procede alla elezione, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza degli organi statutari o di singoli componenti degli stessi.
10. L'avviso di convocazione deve essere esposto almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'O.d.g., all'albo pretorio dell'ente stesso, salva la più ampia pubblicità che il Presidente ritenga.
11. Alle adunanze della Comunità del Parco partecipano, senza esprimere voto e con la sola facoltà di intervenire in ordine agli argomenti in discussione, i componenti del Consiglio di Gestione.
12. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della Comunità del Parco possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.
13. Le deliberazioni relative agli argomenti sotto riportati vengono assunte con la maggioranza qualificata del 60% del totale delle quote di partecipazione:
 - a) elezioni e revoca del Presidente;
 - b) elezioni e revoca del Consiglio di Gestione;
 - c) approvazione del Bilancio di Previsione, **annuale e triennale, e relative variazioni, del Documento Unico di Programmazione;**
 - d) approvazione **Rendiconto della Gestione;**
 - e) approvazione Piano delle opere pubbliche;
 - f) approvazioni e modifiche al Piano territoriale di coordinamento.

Art. 13. Composizione e nomina

1. **Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, uno dei quali nominato dalla Giunta regionale; i restanti membri sono eletti dalla Comunità del Parco. I componenti del consiglio di gestione sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco. Un ulteriore membro è eletto dalla Comunità del Parco, su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative al livello nazionale. In caso di mancata designazione congiunta, da effettuare a cura delle organizzazioni professionali agricole di cui al presente periodo entro sessanta giorni dall'istanza del parco, la comunità del parco, anche successivamente all'elezione degli altri componenti del consiglio di gestione, elegge l'ulteriore membro del consiglio di gestione in base alle designazioni pervenute, considerando anche la rappresentatività delle organizzazioni all'interno del territorio del parco. In caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza del Consiglio di Gestione, prevale il voto del Presidente.**
2. Non possono essere eletti **o nominati** nel Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.
3. I candidati alla carica di Consigliere o Presidente devono presentare la propria candidatura, con allegato curriculum, alla segreteria dell'Ente almeno sette giorni prima dell'elezione, dichiarando di possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di non ricadere nelle cause di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Art. 14. Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione dell'ente, attua gli indirizzi programmatici formulati dalla Comunità del Parco per il conseguimento dei fini statutari. Il Consiglio di Gestione

è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Comunità del Parco e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto del Presidente, del Direttore e del Segretario. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità del Parco sulla propria attività e svolge funzione propositiva nei confronti della stessa.

2. Spettano in particolare al Consiglio di Gestione:
 - a) la proposta alla Comunità del Parco del Bilancio di previsione, del rendiconto, dei piani finanziari;
 - b) la proposta alla Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - c) l'approvazione dei bandi di concorso e delle selezioni per l'assunzione di personale;
 - d) gli appalti di lavori, le forniture e i servizi che non siano dalla legge e dai regolamenti dell'ente attribuiti al Direttore;
 - e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
 - f) le convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del territorio del parco, nel rispetto delle previsioni di piano;
 - g) l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi e tecnici, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per la assunzione e gestione del personale, nonché l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
 - h) la istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico con la nomina dei suoi componenti, nelle modalità di cui all'apposito regolamento;
 - i) l'autorizzazione a stare in giudizio e la determinazione delle condizioni e del valore delle transazioni;
 - j) i prelievi dai fondi di riserva del bilancio;
 - k) la predisposizione dell'O.d.g. da sottoporre alla Comunità del Parco;
 - l) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - m) l'assunzione di impegni di spesa pluriennali;
 - n) l'adozione di **ogni altro atto** che non **faccia** capo al Direttore e non **sia riservato** alla Comunità del Parco.
3. Il Consiglio di Gestione può, in caso di urgenza e salvo ratifica della Comunità del Parco nei termini di legge, deliberare in ordine alle variazioni di bilancio.

Art. 15. Funzionamento

1. Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente per sua determinazione o su richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore. La convocazione è comunicata ai membri presso il loro domicilio almeno 48 ore prima della seduta **utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'atto della nomina**. Si può prescindere dalla comunicazione nel caso che lo stesso Consiglio fissi preventivamente un calendario delle sedute.
2. Le sedute del Consiglio di Gestione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Le sedute del Consiglio di Gestione non sono pubbliche.
5. Il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, può assegnare a ciascun componente del Consiglio stesso specifici incarichi nell'ambito della gestione dell'Ente.

Art. 17. Decadenza e revoca

1. Decade dalla carica il Consigliere che **viene** a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari **per** la nomina a tale carica o che si venga a trovare in **situazioni** di incompatibilità con la stessa.
2. La decadenza dalla carica, per tutte le ipotesi contemplate dal presente articolo, è pronunciata con deliberazione della Comunità del Parco previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni prima dell'adunanza al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere prese in esame dalla Comunità del Parco stessa.

Art. 19. Elezione

1. Il Presidente dell'Ente viene eletto dalla Comunità del Parco, tra coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa nelle attività di competenza dell'Ente.
2. Non può essere nominato Presidente un componente della Comunità del Parco.
3. Valgono per il Presidente le cause di incompatibilità previste per legge.
4. Il Presidente dura in carica cinque anni.
5. I candidati alla carica di Presidente devono presentare la propria candidatura alla segreteria dell'Ente almeno sette giorni prima dell'elezione, dichiarando di possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di non ricadere nelle cause di incompatibilità o esclusione previste dalla legge

Art. 29. Funzioni del Direttore

1. La direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente è affidata al Direttore.
2. Il Direttore è scelto **secondo i requisiti professionali e le competenze necessarie per il conferimento dell'incarico di Direttore stabiliti dalla Giunta regionale.**
3. Il Direttore svolge anche le funzioni di Segretario, secondo le competenze indicate al successivo articolo 31, salvo diversa disposizione del Consiglio di Gestione.
4. Il Direttore è responsabile della direzione generale dell'Ente. Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del piano territoriale di coordinamento e dei piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.
5. Competono in particolare al Direttore:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) la formulazione di proposte al Consiglio di Gestione;
 - c) la partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione con funzione tecnico consultiva;
 - d) l'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale e delle strutture operative dell'Ente;
 - e) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza;
 - f) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei Bilanci annuali e pluriennali e dei rendiconti;
 - g) la definizione dei progetti di competenza dell'Ente;
 - h) la sottoscrizione dei contratti;
 - i) la presidenza delle **commissioni di gara, qualora non venga affidata ad altro dirigente o responsabile di servizio;**
 - j) la presidenza delle commissioni di concorso;
 - k) gli acquisti e i lavori in economia e le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento dell'Ente nei casi e nei limiti previsti dal regolamento;
 - l) l'assistenza ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;

- m) **la** comunicazione alla Giunta regionale di ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmissione della documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- n) ogni altra competenza attribuita dalla legge e dai regolamenti;
- o) **la** collaborazione e **le** funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- p) **il** coordinamento nella gestione della contabilità dell'Ente, del Bilancio di Previsione e relativi allegati, del **Rendiconto della Gestione**, oltre che in ogni altra attività di competenza del servizio economico, amministrativo e controllo di gestione;
- q) **la** partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione e cura della relativa verbalizzazione;
- r) **la** rogazione di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- s) l'espressione di pareri di regolarità tecnica e contabile su tutti gli atti, fatti salvi quelli di specifica competenza di altri servizi.

Art. 33. Contribuzione ordinaria degli enti aderenti

1. Gli enti aderenti contribuiscono alle spese di gestione dell'Ente con un contributo annuale. Il contributo viene stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio **di previsione**, secondo le quote di partecipazione di cui all'art.7.
2. Il regolamento di contabilità fissa le modalità **ed** il termine, **nel** rispetto **della** scadenza prevista dal Testo Unico per l'approvazione, con cui la proposta di Bilancio **di previsione**, corredata dal prospetto di riparto della contribuzione finanziaria, viene inviata agli Enti aderenti prima di essere posta in discussione presso la Comunità del Parco.
3. Il versamento delle quote di contribuzione ordinaria deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Trascorso infruttuosamente tale termine il Direttore attiverà le procedure per la riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

Art. 45. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano **le leggi regionali n.86 del 1983, n.16 del 2007, n. 12/2011, n. 28/2016 e n. 11/2022** e le altre disposizioni di legge, regionali e non, in materia di Enti di diritto pubblico.

Allegato A: quote di rappresentanza e partecipazione

Comune	Territorio (kmq)	% Territorio	Abitanti (al 31/12/20)	% Abitanti	Media % 30% ter. 70% ab.	Riparametrazio ne % compresa quota fissa della Provincia	Riparametrazion e % compresa quota fissa della Provincia e applicazione art. 7 c. 2
Ponti sul Mincio	5,78	3,52	2.336	1,23	1,92	1,54	1,64%
Monzambano	7,43	4,52	4.929	2,60	3,18	2,54	2,77%
Volta Mantovana	13,53	8,23	7.171	3,78	5,12	4,10	4,42%
Goito	25,20	15,33	10.028	5,28	8,29	6,63	7,09%
Marmirolo	13,99	8,51	7.673	4,04	5,38	4,30	4,66%
Rodigo	5,44	3,31	5.254	2,77	2,93	2,34	2,59%
Porto Mantovano	21,51	13,09	16.481	8,68	10,00	8,00	8,78%
Mantova	32,38	19,70	48.755	25,68	23,88	19,10	21,46%
Curtatone	3,47	2,11	14.728	7,76	6,07	4,86	5,57%
Borgo Virgilio	12,42	7,56	14.676	7,73	7,68	6,14	6,84%
Bagnolo San Vito	12,58	7,65	5.817	3,06	4,43	3,54	3,82%
Roncoferraro	6,40	3,89	6.843	3,60	3,69	2,95	3,28%
Sustinente	0,10	0,06	2.013	1,06	0,76	0,61	0,70%
Cavriana	0,58	0,35	3.761	1,98	1,49	1,19	1,37%
Pomponesco	0,96	0,58	1.661	0,87	0,78	0,62	0,71%
Borgocarbonara	1,27	0,77	1.912	1,01	0,94	0,75	0,84%
Ostiglia	1,22	0,74	6.621	3,49	2,67	2,14	2,46%
Desenzano del Garda	0,13	0,08	29.208	15,38	10,79	8,63	1,00%
Provincia di Mantova	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	20,00	20,00%
TOTALI	164,39	100,00	189.867	100,00	100,00	100,00	100,00%